



Agostino Rizzo
Notaio

Repertorio n. 2.443

Raccolta n. 1.874

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il tre dicembre duemiladiciannove in Montesano sulla Marcellana, Frazione Montesano Scalo e nel mio studio, alle ore 18,40 (diciotto e minuti quaranta).

Innanzi a me **AGOSTINO RIZZO**, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina, residente in Montesano sulla Marcellana, Frazione Montesano Scalo con studio alla Via Nazionale s.n.c.,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione "**QUA LA ZAMPA EFFE**", con sede in Montesano sulla Marcellana (SA) alla via Petrarco n.11, costituita con atto a rogito del Notaio Maria D'Alessio di Teggiano, in data 19 settembre 2017, repertorio n. 3519, registrato a Sala Consilina il 27 settembre 2017, al n. 1845, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del vigente Statuto dell'associazione e adeguamento al Codice del Terzo Settore.

E' PRESENTE

- **COZZA Amanda** nata a Polla (SA) il 15 aprile 1978, nella qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza della Assemblea, ai sensi dell'art.10 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Cozza Amanda, la quale, avendo personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti

CONSTATATO

- che questa assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 7 dello Statuto, in questo luogo, giorno ed ora mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede in data 15 novembre 2019;

-- che in questa assemblea sono presenti tutti gli associati, come risultanti dal libro degli associati, in proprio e per delega, nelle persone di:

- **COZZA Amanda**, sopra generalizzata, la quale interviene in proprio e quale delegata dell'associato **RADESCA Fabio**, nato a Polla (SA) il 16 agosto 1991, residente in Montesano sulla Marcellana (SA) alla Via San Pietro n.22, giusta delega rilasciata in data 2 dicembre 2019;

- **BENINCASA Carla**, nata a Salerno il 16 giugno 1974, residente in San Pietro al Tanagro (SA), alla Via Traversa della Rimembranza n.8;

- **CORRADO Francesca**, nata a Salerno il 22 marzo 1994, residente in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Conforti Abate snc, la quale interviene in proprio e quale delegata dell'associata **GAROFALO Federica**, nata a Salerno il 21 ottobre 1995, residente in Pontecagnano Faiano (SA), al Corso Umberto I n. 51, giusta delega rilasciata in data 2 dicembre 2019;

- **FERZOLA Liliana**, nata a Montesano sulla Marcellana (SA) il 22 ottobre 1954, ivi residente, alla Via Petrarco n.11, la quale interviene in proprio e quale delegata dell'associata **COZZA Cassandra**, nata a Polla (SA) il 15 aprile 1978, residente in Milano, alla via Lecco n. 6, giusta delega rilasciata in data 2 dicembre 2019;

--- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità formale da parte del Presidente, vengono dallo stesso ritirate per essere conservate agli atti dell'associazione;

---- che è presente il Consiglio Direttivo in persona del Presidente Cozza Amanda, e

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Salerno

in data 6 dicembre 2019

numero 16425/1T



dei consiglieri Ferzola Liliana e Benincasa Carla;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, ai sensi di legge e di statuto ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, propone all'assemblea, al fine di conformare lo statuto dell'associazione alle norme introdotte dal Codice del Terzo Settore, nonché allo scopo di ottenere la qualifica di organizzazione di volontariato "ODV" - con conseguente iscrizione dell'associazione nel Registro delle associazioni di volontariato, già esistente presso la Regione Campania - di modificare lo statuto, adottando un nuovo impianto statutario; all'uopo lo stesso Presidente dà atto agli intervenuti che l'associazione "QUA LA ZAMPA EFFE" già svolge, in via esclusiva, attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del summenzionato Codice del Terzo settore.

Il Presidente propone, pertanto, all'assemblea degli associati di strutturarsi come organizzazione di volontariato - ODV -, ai sensi e per gli effetti del codice del Terzo settore, anche al fine di favorire politiche di coinvolgimento della comunità nelle pratiche di volontariato in genere ed in quelle di assistenza e cura degli animali in specie.

Il Presidente fa constare agli associati che il nuovo Statuto dell'associazione dovrà conformarsi al nuovo impianto codicistico di cui al D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare: alle disposizioni generali (artt. 1- 3), alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4- 16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17- 19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20- 31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32- 34), nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, agli artt. 55 e 56 relativi ai rapporti con gli enti pubblici ed alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore, ove applicabile.

Al fine di quanto sopra - prosegue il Presidente - dovendo intervenire sulla quasi totalità degli articoli statutari, per semplificare l'operazione, è opportuno abrogare totalmente gli articoli del vigente statuto e riformulare un nuovo testo di statuto sociale, contenente, altresì, le variazioni siccome testè esposte, del quale propone l'adozione e del quale dà ampia lettura.

Il Presidente, da ultimo, chiarisce all'assemblea che l'indicazione "organizzazione di volontariato" e/o l'acronimo "ODV" sarà incluso nella denominazione sociale successivamente all'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, precisa ancora il Presidente, l'associazione non potrà utilizzare nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico la locuzione "ETS" o "Ente del Terzo Settore", che si accompagnerà alla denominazione "QUA LA ZAMPA EFFE ODV". Quando il registro sarà istituito, l'Associazione avvierà, nel rispetto delle prescrizioni e con le modalità di cui al codice del Terzo Settore, le pratiche per l'iscrizione nello stesso, adottando la denominazione "QUA LA ZAMPA EFFE ODV ETS"; a tal fine lo stesso Presidente propone all'assemblea di delegare sin d'ora il legale rappresentante al deposito, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro, dello Statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata ai sensi degli artt. 12 e 32 del Codice del Terzo Settore.

L'assemblea dell'associazione "**QUA LA ZAMPA EFFE**" del tre dicembre 2019, dopo breve discussione, e con votazione espressa per alzata di mano,

all'unanimità

DELIBERA

= I =

- di riformulare lo Statuto, abrogandone il previgente impianto, così adeguandolo alla disciplina dettata dal Codice del Terzo Settore per le organizzazioni di volontariato;

= II =

- di approvare, conseguentemente, il nuovo testo dello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

= III =

- di prendere atto che:

- l'indicazione "ODV" sarà inclusa nella denominazione sociale successivamente all'iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania;

- nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione non potrà utilizzare nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico la locuzione "ETS" o "Ente del Terzo Settore",

- a far data dall'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nello stesso, adottando la denominazione "QUA LA ZAMPA EFFE ODV ETS", delegando sin d'ora il legale rappresentante al deposito, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro, dello Statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata ai sensi degli artt. 12 e 32 del Codice del Terzo Settore;

= IV =

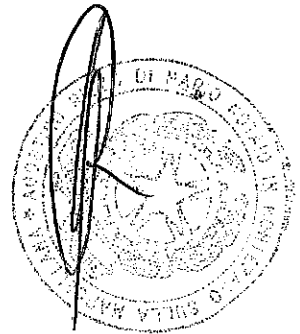
- di conferire al Presidente del Consiglio direttivo ogni più ampia facoltà per curare gli adempimenti derivanti da questo verbale, nonchè per apportare tutte le modifiche e rettifiche, che si rendessero necessarie e/o opportune per l'iscrizione del verbale stesso.

Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,15 (diciannove e minuti quindici).

Si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017, in particolare l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, avendo il presente atto lo scopo di adeguamento a modifiche normative.

Di quest'atto in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate ho dato lettura, alla costituita che l'approva e lo sottoscrive alle ore 19,20 (diciannove e minuti venti).

Firmato: Amanda Cozza; **AGOSTINO RIZZO NOTAIO (SIGILLO).**



ALLEGATO "A"
**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTATO DENOMINATA
«QUA LA ZAMPA EFFE ODV»**

CAPO I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1 – Costituzione e denominazione – È costituita l'Associazione denominata «QUA LA ZAMPA EFFE ODV».

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo "ODV", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna, una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), che si accompagnerà alla denominazione dell'associazione, diventerà operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione in esso del presente statuto.

Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro Regionale, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D. Lgs. n. 117/2017, i competenti Enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in loro possesso relativamente all'ente in oggetto, ai fini della migrazione dai Registri speciali già esistenti alla sezione Organizzazione di Volontariato del R.U.N., di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 2 – Sede, durata e simbolo – L'Associazione ha sede legale in Montebello sulla Marcellana alla via Petrarco n. 11.

La sede legale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

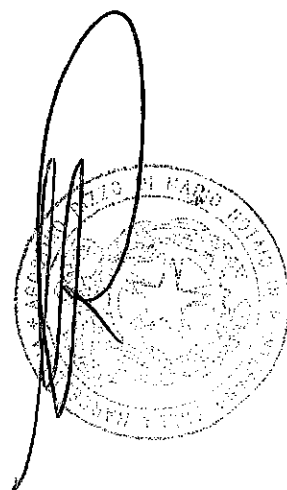
L'Associazione ha per simbolo le sagome specchiate di due cani, due gatti e due uccelli con al centro una zampa contenente un cuore.

Articolo 3 – Vincolo dell'osservanza dello Statuto – Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Capo II

Attività di interesse generale

Articolo 4 – Principi ispiratori – L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e/o indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cari-



che associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte – L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali - con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legislazione vigente (art. 5, comma 1, lettera e, D. Lgs. n. 117/2017);

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà compiere le seguenti attività:

- prevenire l'abbandono degli animali ed il contenimento del randagismo mediante campagne informative sulla tutela e sulla adeguata custodia degli animali;
- difendere gli animali da ogni forma di crudeltà ed abusi, intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promuovendo e partecipando ad azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nei provvedimenti giurisdizionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- proteggere gli animali abbandonati, dare loro adeguata assistenza e cure;
- tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati e/o in canile tramite l'individuazione di persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione previa sottoscrizione di apposito modulo; - organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive utili a diffondere adeguate conoscenze sul corretto rapporto tra uomo, ambiente, natura e animali; - instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento; - provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria, anche in collaborazione con strutture pubbliche; - svolgere un'educativa diffusione della cultura zoologica ed ambientale, particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, nonché promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica; - concertare con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e delle protezione degli animali; - istituire, nei limiti della legislazione vigente, un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette alla vigilanza sul rispetto di leggi, regolamenti locali, regionali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale; - collaborare al miglioramento, alla creazione e all'applicazione di leggi per la tutela dell'ambiente, delle specie vegetali e della protezione degli animali, nonché contribuire alla vigilanza sull'osservazione di dette leggi, comprese quelle sulla tutela della fauna minacciata da caccia e pesca.

- utilizzare, per il conseguimento degli scopi sociali, ogni mezzo di propaganda e diffusione come stampa, radio, televisione, web, social media invio di stampati occasionali e/o periodici stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta o con altri mezzi; - istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero ed assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente; - svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare campagne di sterilizzazione.

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017).

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere le seguenti attività:

- organizzare attività di promozione culturale, artistica o ricreativa;
- organizzare campagne informative e di sensibilizzazione per la promozione culturale, artistica o ricreativa.

3) promozione e tutela dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017).

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere le seguenti attività:

- iniziative a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di pubblica utilità;
- iniziative che mirano alla difesa e all'accessibilità, intese come uguaglianza nell'accesso, ai beni comuni;
- iniziative di sostegno ai soggetti in condizione di debolezza.
- costituirsi parte civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente statuto nonché tutti gli interessi meritevoli di tutela dei destinatari dell'attività dell'associazione.

4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f, D. Lgs. n. 117/2017).

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere le seguenti attività:

- organizzare campagne di sensibilizzazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzare eventi di promozione e conoscenza del patrimonio culturale e del paesaggio.

5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. (art. 5, comma 1, lettera k, D. Lgs. n. 117/2017);

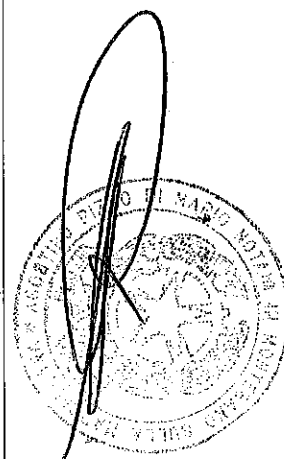
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere le seguenti attività:

- organizzare campagne informative su attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzare eventi e attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. (art. 5, comma 1, lettera u, D. Lgs. n. 117/2017).

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere le seguenti attività:

- organizzare campagne di raccolta fondi, cessione gratuita di alimenti o prodotti a favore soggetti in condizione di debolezza;
- organizzare, anche in coordinamento con altre associazioni e/o fondazioni erogazioni



zione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. n. 117/2017);. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere le seguenti attività:

- svolgere campagne di sensibilizzazione, incontri ed informazione sulla cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- organizzare eventi per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017);.

A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà compiere le seguenti attività:

- predisporre e realizzare progetti destinati alla riqualificazione di aree degradate, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all'incentivazione di iniziative di legalità e all'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati;
- potrà essere restaurato e utilizzato per un'attività di interesse generale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 6 – Volontari – Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità e degli altri beneficiari della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-

bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

Capo IV

Il rapporto sociale

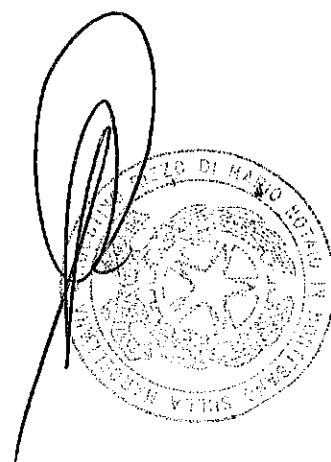
Articolo 8 – Requisiti dei soci – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Articolo 9 – Richiesta di adesione – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un'altra organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora il registro unico nazionale del Terzo settore non sia ancora stato istituito, al registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo set-



tore può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente.

Articolo 10 – Deliberazione sulla richiesta di adesione – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.

Articolo 11 – Ricorso avverso la denegata iscrizione – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12 – Accoglimento della domanda di adesione – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare all'Associazione la quota annuale di iscrizione e riceverà la ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.

Articolo 13 – Ammissione a socio delle persone giuridiche – Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

– **Categorie di soci** – Gli associati sono suddivisi in volontari, semplici ed onorari. Volontari sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione la propria attività per il raggiungimento degli scopi statuari, in modo personale, spontaneo e gratuito.

Semplici sono gli associati, che non siano volontari, i quali, senza svolgere attività di volontariato, siano in accordo con gli scopi statuari, dimostrando di uniformare la propria attività ai principi dell'Associazione e di avere i requisiti di idoneità.

Onorari sono gli associati ai quali l'Organo di Amministrazione riconosca tale qualifica, in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Articolo 14 – Diritti dei soci – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività sociali.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti quali componenti degli organi di amministrazione, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Asso-

ciazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 15 – Restrizione dei diritti per i soci minorenni – I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.

I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 16 – Obblighi dei soci – I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d) eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f) pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Articolo 17 – Morosità del socio – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea degli iscritti e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 18 – Perdita della qualifica di socio – La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
- c) rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- d) espulsione.

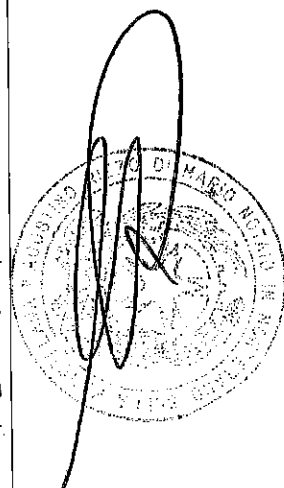
Articolo 19 – Sospensione dai diritti legati allo *status* di socio – I diritti legati allo *status* di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo *status* di socio.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea degli iscritti, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea degli iscritti ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea degli iscritti decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra



uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 20 – Espulsione del socio – L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c) in caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 21 – Procedimento per l'espulsione del socio – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 22 – Cancellazione dal Libro dei Soci – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso ai sensi dell'Articolo 19 è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 23 – Effetti della perdita dello *status* di socio – La perdita dello *status* di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

Capo V

Organi e cariche sociali

Sezione I

Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 24 – Organi sociali – Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo (se nominato)
- e) L'Organo di revisione (se nominato).

Articolo 25 – Cariche Sociali – Sono cariche sociali:

- a) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) Il Segretario.

Articolo 26 – Libri Sociali – L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro sociale degli associati semplici e volontari;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo;
- d) Il libro verbali dell'Organo di Controllo (se nominato).
- e) Il libro verbali dell'Organo di Revisione (se nominato).

L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei Volontari.

Articolo 27 – Elezione degli organi e delle cariche – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente e il segretario. In sede di costituzione, i soci fondatori nominano gli organi e le cariche sociali, che rimangono in carica per tre anni.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o Organo di controllo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 28 – Durata degli organi sociali – La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Articolo 29 – Appartenenza all'Associazione – Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) e dell'Organo di Revisione (se nominato).

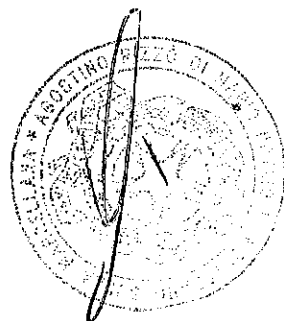
I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati.

Articolo 30 – Conflitto di interesse – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 31 – Elettività e gratuità delle cariche – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) e/o dell'Organo di Revisione (se nominato).

Sezione II



L'Assemblea degli iscritti

Articolo 32 – Composizione – L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea degli iscritti è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno tre mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 33 – Presidenza dell'Assemblea – L'Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 34 – Verbalizzazione dell'Assemblea – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente al Presidente

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

Articolo 35 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 36 – Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce di diritto entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 37 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 38 – Modalità di convocazione dell'Assemblea – La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, o messaggio sms o altra applicazione di messaggistica istantanea con prova di ricezione (ad esempio WhatsApp).

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

E' ammessa la partecipazione degli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Articolo 21 e per i quali l'Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sen-

ante

mes
ento

esie-
Con-

- enza
'As-

o di

ser-
ato

vo-
a è

ad

io-

10-

- n-
-
- ro

el
li-

re
n-

- 101

—

1

3

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III

Il Consiglio Direttivo

Articolo 47 – Costituzione e durata – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 48 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di controllo e/o altre persone, anche estranee all'Associazione, su invito del Presidente.

Articolo 49 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo – Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo *status* di socio.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Articolo 50 – Incompatibilità – La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di controllo.

Articolo 51 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo – Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 52 – Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta all'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

E' ammessa la partecipazione degli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 53 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo – La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun mem-

bro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale, o tramite sms o whatsapp.

In caso di urgenza il termine di 3 (tre) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza dei componenti e dei membri dell'organo di controllo in carica (ove nominati).

Articolo 54 - Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti due componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 55- Competenze del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Vice-Presidente e Tesoriere e, conseguentemente eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- b) delegare determinati compiti al Presidente;
- c) delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d) curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci;
- e) eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- g) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando eventuali programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i) promuovere l'attività dell'Associazione;
- j) redigere un eventuale regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- k) assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- l) ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- m) assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- n) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;



- o) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - p) elaborare il bilancio consuntivo;
 - q) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso entro il giorno 30 del mese di aprile di ciascun anno;
 - r) proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
 - s) curare la gestione di tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - t) deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
 - u) deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 56 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo – Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 57 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo – Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IV

Il Presidente

Articolo 58 – Rappresentanza legale – Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea degli iscritti che il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 59 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica – Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 60 – Revoca del Presidente – L'Assemblea degli iscritti, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente. La convocazione dell'Assemblea per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato dai soci richiedenti. In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo.

Articolo 61 – Competenze del Presidente – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;

- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d) emanare gli eventuali regolamenti interni degli organi sociali;
- e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- f) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- g) predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- h) redigere la eventuale relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- i) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- j) eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- k) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, per un importo massimo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), più IVA, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo;
- l) in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- m) stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- n) i compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette;
- o) tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- p) tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- q) la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- r) predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

Sezione V

Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 62 – Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea degli iscritti per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 63 – Rappresentanza del Vice Presidente – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 64 – Il Segretario – Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a) l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'As-



semblea e del Consiglio Direttivo;

b) l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;

c) l'esame e il disbrigo della corrispondenza;

d) la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;

e) la regolazione degli interventi in Assemblea;

f) la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;

g) la tenuta aggiornata del Registro dei volontari;

h) la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

Sezione VI

L'Organo di controllo

Articolo 65 – Organo di controllo –

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia predisposto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 66 – Revisione legale dei conti – E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui

al precedente articolo.

Capo VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 67 – Entrate dell'Associazione – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione alle associazioni (quote associative) e quote di rinnovo;
- b) contributi liberali erogati da Enti privati e da persone fisiche (soci e non soci), aziende, enti;
- c) contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi;
- d) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- f) contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) contributi di organismi internazionali;
- h) rendite patrimoniali;
- i) donazioni e lasciti testamentari;
- j) proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto;
- k) rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- l) proventi dell'attività di raccolta fondi;
- m) ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

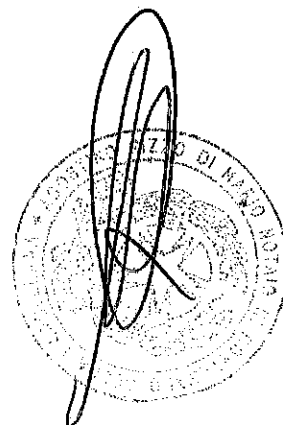
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Articolo 68 – Quota sociale – La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dal Consiglio direttivo.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 69 – Proventi derivanti da attività diverse – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine



di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 70 – Patrimonio sociale – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

- a) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b) eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c) eventuali avanzi netti di gestione;
- d) donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.
- e) contributi volontari di terzi.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 71 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare – Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 72 – Esercizio sociale – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 73 – Redazione e presentazione del bilancio – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione.

Il bilancio consuntivo deve essere portato a conoscenza dell'Organo di controllo, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

Articolo 74 – Bilancio sociale – L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale (redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte) qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro. L'eventuale bilancio sociale sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Articolo 75 – Trasparenza – Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubbli-

cherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 76 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi – L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

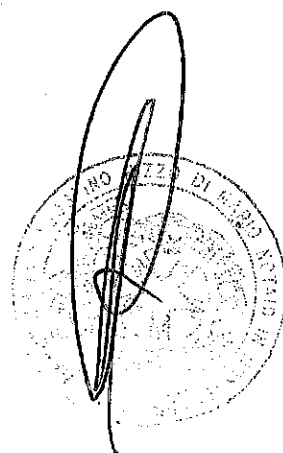
Articolo 77 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi – L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 78 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio – L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Capo VII



Norme di chiusura

Articolo 79 – Assicurazione – Tutti i soci volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Organizzazione di Volontariato, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 80 – Responsabilità – I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi della legislazione vigente in materia di società di capitali, in quanto compatibile.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 81 - Norme di funzionamento – Le eventuali norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

Articolo 82 – Norme residuali e rinvii – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione regionale sul volontariato.

Firmato: Amanda Cozza; **AGOSTINO RIZZO NOTAIO (SIGILLO)**.

La presente copia, scritta su 23
facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte
firme e si rilascia per uso consentito.

Montesano sulla Marcellana, addì 8 gennaio 2020

AGOSTINO RIZZO